



N. d'ordine

COMUNE DI GALLARATE

SETTORE 6 SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

SETTORE 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno duemiladiciasette il giorno del mese di , nella sede comunale

TRA

il Comune di Gallarate (codice fiscale 00560180127) qui rappresentato da:

- dott. Antonio Lotito – Comandante del Corpo di Polizia Locale

- dott.ssa Manuela Solinas, Dirigente del Settore 6 Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero

in forza della norma regolamentare (art.64), nonché ai sensi dell'art.107 comma 3° lett. c) del D.Lgs. n.267/2000;

E

l'organizzazione di volontariato "OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali- Italia Onlus" – di seguito "**organizzazione**" - codice fiscale 97229260159, con sede legale a Milano in Via G.B Brocchi n°11, iscritta al Registro Comunale delle Associazioni al n. 70 – Sezione Cultura qui rappresentata dal Sig. **Carlo Tomasini** in qualità di Coordinatore Nucleo Guardie Eco-Zoofile Varese e Provincia dell'organizzazione stessa,

PREMESSO CHE:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dal Stato e dagli Enti pubblici;
- la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi;
- l'Associazione è stata riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale del 01.08.2007;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni
- il Regolamento per l'esecuzione del TULPS e successive modificazioni

- la Legge 12 giugno 1913, n. 611, "Provvedimenti per la protezione degli animali", e successive modifiche
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
- il Regolamento per l'istituzione e la tenuta di un registro delle Associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici, modificato con deliberazione di C.C. n° 96 del 19.12.2013
- il Regolamento sull'uso temporaneo e occasionale di locali e strutture comunali approvato con atto C.C. n. 72 del 28.11.2012 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23/12/2014
- Il Regolamento di Polizia Urbana vigente sul territorio cittadino;

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L'organizzazione di volontariato "OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali- Italia Onlus", di seguito "**organizzazione**" si impegna a collaborare con L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

- prevenzione e repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla difesa del patrimonio zootecnico e alla protezione degli animali, sancendo il diritto di questi ultimi alla dignità di essere viventi, promuovendo il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- formazione ed informazione in materia di tutela del patrimonio faunistico ed a favore di un corretto rapporto uomo-natura-animali
- monitoraggio della presenza di animali, non di proprietà di privati, (domestici e non) sul territorio comunale.
- tutte quelle iniziative a difesa del patrimonio zoologico che si rendessero necessarie attiva con l'organizzazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente collaborazione
- iniziative culturali cittadine aventi come oggetto materie attinenti la tutela degli animali.

Art. 2 – DURATA

La presente collaborazione ha validità dal _____ al 31/12/2023.

L'Ente pubblico può risolvere la seguente collaborazione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 3 – ONERI IN CAPO ALL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare i propri soci volontari che hanno ottenuto la nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata", coadiuvati, nell'esercizio delle loro funzioni, da personale volontario appartenente sempre all'organizzazione (questi ultimi senza le competenze di pubblico ufficiale e senza le funzioni di polizia giudiziaria, competenze e funzioni spettanti alla Guardie Particolari Giurate).

L'organizzazione fornirà un elenco nominativo delle guardie munite di decreto prefettizio, che verrà tenuto costantemente aggiornato.

Le Guardie Particolari Giurate di cui sopra (anche denominate Guardie Eco-Zoofile e/o Nucleo di Polizia Eco-Zoofila dell'OIPA), oltre a svolgere i compiti sopra descritti, si distingueranno per la:

- collaborazione e cooperazione con il Settore Polizia Locale del Comune di Gallarate e, se necessario, con le ASL nello svolgimento delle loro attività che abbiano come oggetto gli animali
- consulenza gratuita a favore di strutture pubbliche e private, come pure a favore dei singoli cittadini che ne facciano richiesta, in relazione a ogni tipo di tematica riguardante gli animali (mettendo a disposizione l'ufficio OIPA come meglio specificato nel successivo art.6)

L'Oipa, in qualità di organizzazione, porrà in essere, in particolare le seguenti attività:

- gestire le colonie feline presenti nel "Boschetto d via Allende", mappale n 7297, foglio 1, Sezione Gallarate, superficie catastale mq. 3200, che risultano tra loro compatibili, anche in relazione alla dimensione dell'area messa a disposizione nell'ambito del presente accordo di collaborazione;
- provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con le Aziende Sanitarie Locali.
- promuovere ed ottenere iniziative in ogni campo della difesa zoofila;
- sviluppare propaganda protezionistica ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
- provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche;

Per la prestazione delle attività in collaborazione l'organizzazione mette a disposizione tutte le Guardie Particolari Giurate e tutti i volontari di cui dispone.

L'organizzazione si impegna, altresì, a realizzare eventi e manifestazioni cittadine che si svolgeranno sotto la regia e responsabilità dell'Organizzazione, si impegna ad assolvere agli obblighi in tema di normative assicurative, previdenziali e di sicurezza, esonerando il Comune da ogni responsabilità in tal senso.

L'Organizzazione si impegna, inoltre, a presentare una relazione relativamente alle attività svolte al termine di ciascun anno ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'uso temporaneo e occasionale di locali e strutture comunali.

Art. 4 - ATTIVITA' RESE DALL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione si impegna affinché, di vigenza dell'accordo e le attività programmate siano rese con continuità per il periodo, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'organizzazione precisa che il servizio di vigilanza delle guardie Eco-Zoofile è a carattere di volontariato e non potrà garantire servizi di "urgenza", i quali dovranno essere gestiti e garantiti dalle FFOO, come da normativa vigente.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente collaborazione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

In relazione alle attività di cura da prestarsi all'interno del gattile "Boschetto di Via Allende", si precisa che gli animali dovranno essere assistiti ed accuditi con la massima cura, dovranno essere seguiti sotto l'aspetto sanitario garantendo le condizioni di igiene, vaccinazioni ecc., necessarie e di ricovero.

Art. 5 – GARANZIE

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente collaborazione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (partecipazione e superamento del corso di

formazione per Guardie Eco-Zoofile et nomina prefettizia a Guardia Particolare Giurata necessario allo svolgimento delle attività e/o servizio delle prestazioni specifiche.

Art.6 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall' art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia, che viene consegnata in copia all'Ente Locale.

Art. 7 – ONERI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per rendere effettivo nei confronti dell'organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni di volontariato, l'Ente pubblico si impegna a consultare l'organizzazione in tutte le iniziative che coinvolgano gli animali presenti sul territorio comunale ed il Comune medesimo.

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire i supporti tecnici necessari alla divulgazione congiunta delle informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art.1.

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo come proprie le finalità dell'Organizzazione, concede l'uso della porzione di immobile di Piazza Diaz, a titolo di uso gratuito, per sette giorni settimanali, individuata come "Sala 5" di complessivi mq. 8,60, "Sala 6" di complessivi mq 15,17, "Sala 7" di complessivi mq. 14,00 e "Sala 8" di complessivi mq 10, (di cui alla pianta allegato 1) con possibilità di insediarvi la sede associativa e di perseguirvi le finalità sociali, ai sensi degli artt. 11 e 14 del Regolamento sull'uso temporaneo ed occasionale di locali e strutture comunali, approvato con atto di C.C. n. 72 del 28.11.2012 rivisto con atto C.C. n. 96 del 19.12.2013, oltre all'Area denominata "Boschetto di via Allende", mappale n 7297, foglio 1, Sezione Gallarate, superficie catastale mq. 3200, ove è già presente da tempo una colonia felina accudita da volontari e un'altra colonia proveniente dall'ex area Cantoni.

In conseguenza delle funzioni di sicurezza in campo zoofilo, l'organizzazione viene altresì esentata dal pagamento delle utenze.

L'accesso alla sede Operativa dovrà essere permesso solo alle persone del Nucleo Guardie Eco-Zoofile o da esse autorizzate, in quanto in essa stazioneranno verbali, atti pubblici e archivi degli stessi nonché materiali di indagine di Polizia Giudiziaria, quindi con la presenza di dati sensibili.

Gli incontri a scopo divulgativo, formativo ed informativo organizzati dall'Associazione dovranno tenersi presso le sedi comunali adibite a tale scopo, previo autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – SEDE

L'organizzazione riconosce e garantisce l'utilizzo, per le funzioni di competenza, quale propria sede Operativa i locali assegnati in Gallarate (di cui all'art.6), mentre la sede legale rimane sita a Milano in Via G.B Brocchi 11.

Art. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà oggetto di revoca in caso di mancato rispetto del Regolamento sull'uso temporaneo e occasionale di locali e strutture comunali, approvato con atto C.C. n. 72 del 28.11.2012, in particolare qualora il concessionario:

- svolga attività diverse da quelle oggetto di concessione;
- muti la destinazione d'uso dell'immobile;
- venga meno al rispetto della convenzione;
- provochi danni alla struttura;
- sub conceda i locali.

Inoltre la concessione verrà dichiarata decaduta in seguito allo scioglimento dell'Organizzazione o nel caso

intervenga, nei confronti della stessa, dichiarazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 10 – DIVIETI

I locali si intendono concessi per il solo uso associativo con divieto di sub concessione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione.

Art. 11 – ALTRI ONERI IN CAPO ALL'ORGANIZZAZIONE.

Sono a carico dell'Organizzazione tutte le spese riguardanti la manutenzione ordinaria della parte di immobile assegnata, quali, a titolo esemplificativo, lo smaltimento dei rifiuti, l'imbiancatura dei locali, ecc., oltre agli oneri di manutenzione ordinaria necessari per la gestione delle colonie feline presenti nell'Area Boschetto di via Allende.

L'Organizzazione dichiara di aver visionato gli immobili e di averli trovati adatti all'uso ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e dell'utenza ospitata e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

L'Organizzazione potrà eseguire migliorie ed addizioni a sue spese e solo con la specifica autorizzazione del settore LL.PP. Tutti i miglioramenti rimarranno acquisiti dal Concedente alla scadenza senza che il Concessionario possa pretendere alcunché.

Gli immobili dovranno essere riconsegnati alla scadenza nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

L'Organizzazione si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o dai frequentatori, nell'uso dei beni dati in concessione. Si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alla struttura. L'Organizzazione si impegna altresì ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati all'immobile e alle sue pertinenze per propria responsabilità diretta o indiretta e a causa di utilizzo incauto dello stesso, previa autorizzazione comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere agli immobili in ogni momento e di poter effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari.

Art. 12 – MEZZI DI TRASPORTO

L'Ente pubblico garantisce ai mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione per lo svolgimento di attività previste dalla presente collaborazione il libero accesso a strade in cui normalmente non vige la libera circolazione (corsi preferenziali, isole pedonali ecc.) parificandoli ai mezzi della Polizia municipale oltre che alla sosta ed alla fermata in aree in cui vigilano normalmente il divieto.

Art. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e succ. modificazioni.

La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 14 – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 il legale rappresentante dell'Associazione attesta di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei confronti della Società nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 15 – NORMATIVA SUL LAVORO E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Sono a carico della Società tutti gli adempimenti e le responsabilità connesse al rispetto della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in tema di contratti di lavoro e relativi adempimenti previdenziali ed

assicurativi.

Art. 16 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03 e succ. modifiche) si dà atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all'assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione possa sorgere nell'esecuzione della concessione Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Busto Arsizio, anche in deroga alla competenza per territorio.

Art.18

La presente collaborazione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° dalla Legge 266/1991

Art. 19 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione d'uso, si applicano le norme vigenti in materia di concessione di beni immobili.

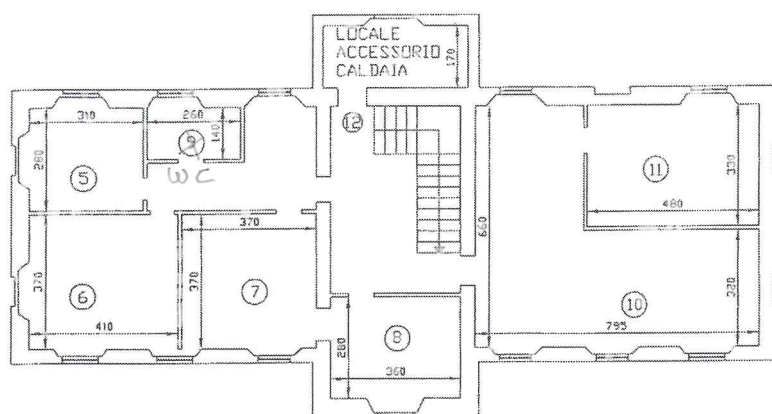
Letto, confermato, sottoscritto
Gallarate,

Per il Comune di Gallarate

Dott. Antonio Lotito

Dott.ssa Manuela Solinas

Per l' OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali- Italia onlus



PIANTA PIANO PRIMO



COMUNE DI GALLARATE

Settore Tecnico - Ufficio Patrimonio

EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA DIAZ

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200

pag. 3